



Proposta di legge recante: “Valorizzazione della certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell’autista soccorritore. Modifiche e integrazioni della l.r. 23/2025”.

Il Consigliere regionale

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: “Valorizzazione della certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell’autista soccorritore. Modifiche e integrazioni della l.r. 23/2025.”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge introduce modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 23/2025, con l'obiettivo di elevare gli standard qualitativi e di sicurezza del sistema di emergenza-urgenza pre-ospedaliera nella Regione Calabria.

Il fulcro dell'intervento normativo risiede nel riconoscimento e nella valorizzazione della certificazione delle competenze rilasciata da Enti terzi accreditati, quale strumento di garanzia professionale per le figure del soccorritore e dell'autista soccorritore.

L'integrazione principale consiste nell'inserimento dell'articolo 5-bis all'interno del corpo della legge regionale vigente. L'aspetto tecnico più rilevante è stabilito al comma 2, il quale sancisce l'equivalenza tra il possesso di una certificazione delle competenze (rilasciata in conformità alle norme vigenti) e i requisiti formativi standard previsti dall'articolo 4 della medesima legge.

La proposta allinea la normativa regionale ai più alti standard di certificazione professionale, richiamando esplicitamente la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per gli organismi di certificazione del personale, il decreto legislativo n. 13/2013 relativo all'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, il D.M. 30 giugno 2015 per il riconoscimento delle qualificazioni regionali nel Repertorio nazionale ed il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) istituito nel 2018.

La Giunta regionale, attraverso i provvedimenti attuativi già previsti dall'articolo 7 della legge principale, avrà il compito di definire: le modalità operative per il riconoscimento dell'equipollenza; i profili professionali di riferimento basati sui repertori nazionali; il riconoscimento delle certificazioni ottenute in altre Regioni o in ambito UE, favorendo la mobilità professionale e l'uniformità dei soccorsi.

In merito ai profili di spesa, la proposta di legge è corredata da una specifica clausola di invarianza finanziaria, infatti, dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Le attività di riconoscimento e definizione dei criteri di equipollenza sono demandate agli uffici regionali competenti e alla Giunta, rientrando nelle ordinarie funzioni istituzionali già finanziate.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: Valorizzazione della certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell'autista soccorritore. Modifiche e integrazioni della l.r. 23/2025.

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale A/ P	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede, la valorizzazione e la promozione delle attestazioni di certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell'autista soccorritore rilasciate da Enti terzi.	//	//	//
2	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale trattandosi di norma di carattere ordinamentale.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Valorizzazione della certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell’autista soccorritore. Modifiche e integrazioni della l.r. 23/2025”.

Art. 1

(Integrazione della l.r. 23/2025)

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 23 (Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell’autista soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza pre-ospedaliera) è aggiunto il seguente:

“Art. 5-bis

(Valorizzazione della certificazione delle competenze)

1. Al fine di garantire elevati standard qualitativi e di sicurezza nell’ambito del sistema di emergenza e urgenza pre-ospedaliera, la Regione Calabria riconosce, valorizza e promuove l’attestazione di certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell’autista soccorritore rilasciata da Ente terzo che opera in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e che abbia specifiche competenze nella verifica di professione.

2. Ai fini della presente legge, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), il possesso di un’attestazione di certificazione delle competenze rilasciata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia è considerato equivalente rispetto al possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 4.

3. Ai fini del riconoscimento delle certificazioni, i contenuti dei corsi di cui ai commi precedenti devono essere coerenti con quelli di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 2, la Regione Calabria riconosce le certificazioni delle competenze rilasciate in conformità al sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, disciplinato, in particolare, da:

a) decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle

competenze), anche con riferimento al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

b) decreto ministeriale 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

c) Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ), istituito con decreto ministeriale 8 gennaio 2018 (Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze).

5. Ferma restando la prosecuzione delle attività da parte degli operatori già in servizio, con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, in coerenza con le disposizioni ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in materia, sono altresì definiti:

a) i criteri e le modalità per il riconoscimento della certificazione ai fini dell'equipollenza di cui al comma 2;

b) le qualificazioni e i profili professionali di riferimento, anche sulla base dei repertori nazionali;

c) i criteri per il riconoscimento della certificazione della competenza conseguita dagli operatori in altre Regioni ovvero in altri Paesi membri dell'Unione europea.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.